Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | ROMA - Lunedì, 10 dicembre 1934 - ANNO XIII | Numero 289

ERRATA-CORRIGE

CONTROLLO DEI CAMBI.

Obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione. — Entrata in vigore delle relative disposizioni.

Nell'articolo 15 del Decreto Ministeriale 5 dicembre 1934-XIII, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale „ dello stesso giorno (n. 288 straordinario), è stato indicato che le disposizioni di cui agli articoli 1 ad 8 relative all'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, avrebbero dovuto entrare in vigore nel terzo giorno dalla pubblicazione, mentre invece le norme relative al commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero, contenute nei successivi articoli dal 9 al 14, sarebbero entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

Si rettifica che la entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli dall'1 all'8 del Decreto sopra indicato deve invece intendersi fissata — come risulta dal decreto originale — nel *quinto giorno* a decorrere dalla pubblicazione stessa e cioè il 13 dicembre corrente.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934, n. 1944.
Approvazione delle tabelle che fissano il numero ed il grado degli ufficiali di porto normalmente assegnati all'Amministrazione centrale e, per Direzioni marittime, alle Capitanerie di porto, agli Uffici circondariali marittimi ed agli Uffici marittimi locali retti dal personale predetto . . . . Pag. 5599

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934, n. 1945.
Modificazione del vigente regolamento per il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri . . . . Pag. 5600

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 1946.
Approvazione della proroga al 1° giugno 1935 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934. Pag. 5600

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 1947.
Approvazione del duplice scambio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno l'« Avenant » italo-francese del 1° ottobre 1933 sui vini e sulle bevande alcooliche, mentre col secondo si procede fra i Governi dei due Paesi ad un'intesa riguardo all'applicazione dell'art. 6 dell'« Avenant » stesso . . . . Pag. 5601

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1934.
Divieto di importazione per talune merci . . . . Pag. 5603

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5603

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della marina: R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, che porta modifiche agli articoli 41 e 43 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007. Pag. 5605

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . Pag. 5605

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a posti di insegnante nei Regi corsi annuali e biennali e di istruttore pratico nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento. Pag. 5605

Ministero delle finanze: Aumento del numero dei posti di volontario (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso col decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII . . . . Pag. 5612

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 10 DICEMBRE 1934-XIII:

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. **1948**.
Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934, n. **1944**.
Approvazione delle tabelle che fissano il numero ed il grado degli ufficiali di porto normalmente assegnati all'Amministrazione centrale e, per Direzioni marittime, alle Capitanerie di porto, agli Uffici circondariali marittimi ed agli Uffici marittimi locali retti dal personale predetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146 (serie 2ª) e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per la esecuzione del Codice suddetto approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª) e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, relativo alle nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, convertito nella legge 9 dicembre 1928, n. 3327;

Riconosciuta la necessità di aggiornare le tabelle approvate col R. decreto n. 35, del 5 febbraio 1905;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse tabelle, firmate d'ordine Nostro dal Ministro proponente, che fissano il numero ed il grado degli Ufficiali di porto, normalmente assegnati all'Amministrazione centrale e, per Direzioni marittime, alle Capitanerie di porto, agli Uffici circondariali marittimi ed agli Uffici marittimi locali retti dal personale predetto e che sostituiscono quelle di cui al R. decreto n. 35, del 5 febbraio 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 174. — MANCINI.

TABELLA I.

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA
Compartimento marittimo di IMPERIA

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Imperia: Sede centrale (Imperia-Porto Maurizio)	Personale assegnato alla Capitaneria di Imperia: Sezione staccata ad Oneglia (Imperia-Oneglia)	Personale assegnato all'Ufficio circondariale di S. Remo
Tenenti colonnelli	1	—	—
Maggiori	1	—	—
Capitani	1	1	1
Ufficiali subalterni . . .	1	—	—

TABELLA II.

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA
Compartimento marittimo di SAVONA

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Savona
Tenenti colonnelli	1
Maggiori	2
Capitani	3
Ufficiali subalterni . . .	2

TABELLA III.

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA

Compartimento marittimo di GENOVA

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Genova	all'Ufficio circondariale di Sestri Ponente	all'Ufficio circondariale di S. Margherita Ligure
Colonnelli	1	—	—
Tenenti colonnelli	3	—	—
Maggiori	4	—	—
Capitani	8	1	1
Ufficiali subalterni	6	—	—

TABELLA IV

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA

Compartimento marittimo di LA SPEZIA

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di La Spezia	all'Ufficio circondariale di Sestri Levante
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	2	—

TABELLA V.

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO

Compartimento marittimo di VIAREGGIO

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Viareggio	all'Ufficio marittimo locale di Marina di Carrara
Tenenti colonnelli	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	2	—

TABELLA VI.

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO

Compartimento marittimo di LIVORNO

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Livorno	all'Ufficio circondariale di Porto S. Stefano	all'Ufficio marittimo locale di Portovecchio di Piombino
Colonnelli	1	—	—
Tenenti colonnelli	2	—	—
Maggiori	2	—	—
Capitani	3	1	1
Ufficiali subalterni	3	—	—

TABELLA VII

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO

Compartimento marittimo di PORTOFERRAIO

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Portoferraio
Maggiori	1
Capitani	1
Ufficiali subalterni	2

TABELLA VIII.

DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO (Roma)

Compartimento marittimo di CIVITAVECCHIA

GRADI	Personale assegnato		
	alla Capitaneria di Civitavecchia	all'Ufficio circondariale di Roma	all'Ufficio circondariale di Anzio
Tenenti colonnelli	1	—	—
Maggiori	1	1	—
Capitani	2	—	1
Ufficiali subalterni	1	1	—

TABELLA IX.

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI

Compartimento marittimo di GAETA

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Gaeta	all'Ufficio marittimo locale di Ponza
Tenenti colonnelli	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	1	—

TABELLA X

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI

Compartimento marittimo di NAPOLI

GRADI	Personale assegnato				
	alla Capitaneria di Napoli	all'Ufficio circondariale di Ischia	all'Ufficio circondariale di Procida	all'Ufficio circondariale di Pozzuoli	all'Ufficio marittimo locale di Bagnoli
Colonnelli	1	—	—	—	—
Tenenti colonnelli	4	—	—	—	—
Maggiori	4	—	—	—	—
Capitani	8	1	1	1	1
Ufficiali subalterni	5	—	—	—	—

TABELLA XI.

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI
Compartimento marittimo di TORRE DEL GRECO

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Torre del Greco
Maggiori	1
Capitani	2
Ufficiali subalterni	1

TABELLA XII.

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI
Compartimento marittimo di CASTELLAMMARE DI STABIA

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Castellammare di Stabia	all'Ufficio circondariale di Torre Annunziata
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	1
Capitani	2	—
Ufficiali subalterni	1	1

TABELLA XIII.

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI
Compartimento marittimo di SALERNO

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Salerno
Maggiori	1
Capitani	2
Ufficiali subalterni	1

TABELLA XIV.

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA
Compartimento marittimo di PIZZO

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Pizzo
Maggiori	1
Capitani	2
Ufficiali subalterni	1

TABELLA XV.

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA
Compartimento marittimo di REGGIO CALABRIA

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Reggio Calabria	Personale assegnato all'Ufficio circondariale di Crotone
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	1	—

TABELLA XVI.

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI
Compartimento marittimo di TARANTO

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Taranto
Tenenti colonnelli	1
Maggiori	1
Capitani	1
Ufficiali subalterni	2

TABELLA XVII.

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI
Compartimento marittimo di BRINDISI

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Brindisi	Personale assegnato all'Ufficio circondariale di Gallipoli
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	1	—

TABELLA XVIII.

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI
Compartimento marittimo di BARI

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Bari	all'Ufficio circondariale di Molfetta	all'Ufficio circondariale di Barletta	all'Ufficio circondariale di Manfredonia
Colonnelli	1	—	—	—
Tenenti colonnelli	1	—	—	—
Maggiori	1	1	—	—
Capitani	4	—	1	1
Ufficiali subalterni	2	—	—	—

TABELLA XIX.

DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA
Compartimento marittimo di ANCONA

GRADI	Personale assegnato		
	alla Capitaneria di Ancona	all'Ufficio circondariale di Ortona	all'Ufficio circondariale di Pescara
Tenenti colonnelli	1	—	—
Maggiori	1	—	—
Capitani	3	1	1
Ufficiali subalterni	3	—	—

TABELLA XX.

DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA
Compartimento marittimo di RIMINI

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Rimini	all'Ufficio circondariale di Pesaro
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	1	1
Ufficiali subalterni	1	—

TABELLA XXI.

DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA
Compartimento marittimo di ZARA

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Zara
Tenenti colonnelli	1
Capitani	2
Ufficiali subalterni	1

TABELLA XXII.

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA
Compartimento marittimo di RAVENNA

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Ravenna
Maggiori	1
Capitani	2
Ufficiali subalterni	1

TABELLA XXIII.

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA
Compartimento marittimo di CHIOGGIA

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Chioggia
Maggiori	1
Capitani	2
Ufficiali subalterni	1

TABELLA XXIV.

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA
Compartimento marittimo di VENEZIA

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Venezia
Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	2
Maggiori	1
Capitani	5
Ufficiali subalterni	4

TABELLA XXV.

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE
Compartimento marittimo di TRIESTE

GRADI	Personale assegnato			
	alla Capitaneria di Trieste	all'Ufficio circondariale di Monfalcone	all'Ufficio circondariale di Pirano	all'Ufficio circondariale di Rovigno
Colonnelli	1	—	—	—
Tenenti colonnelli	2	—	—	—
Maggiori	2	—	—	—
Capitani	1	1	1	1
Ufficiali subalterni	2	—	—	—

TABELLA XXVI.

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE
Compartimento marittimo di POLA

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Pola	all'Ufficio circondariale di Lussimpiccolo
Maggiori	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	1	—

TABELLA XXVII.

DIREZIONE MARITTIMA DEL CARNARO (Fiume)

Compartimento marittimo di FIUME

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di di Fiume	all'Ufficio circondariale di Cherso
Colonnelli	1	—
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	1	1
Ufficiali subalterni	2	—

TABELLA XXVIII.

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Compartimento marittimo di CAGLIARI

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Cagliari	all'Ufficio circondariale di Carloforte
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	2	—

TABELLA XXIX.

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Compartimento marittimo di TERRANOVA PAUSANIA

GRADI	Personale assegnato			
	alla Capitaneria di Terranova Pausania	all'Ufficio circondariale di La Maddalena	all'Ufficio circondariale di Porto Torres	all'Ufficio circondariale di Alghero
Maggiori	1	—	—	—
Capitani	1	1	1	1
Ufficiali subalterni	1	—	1	—

TABELLA XXX.

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Compartimento marittimo di MESSINA

GRADI	Personale assegnato		
	alla Capitaneria di Messina	all'Ufficio circondariale di Lipari	all'Ufficio circondariale di Milazzo
Tenenti colonnelli	1	—	—
Maggiori	1	—	—
Capitani	2	1	1
Ufficiali subalterni	2	—	—

TABELLA XXXI.

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA
Compartimento marittimo di CATANIA

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Catania	all'Ufficio marittimo locale di Riposto
Colonnelli	1	—
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	4	1
Ufficiali subalterni	3	—

TABELLA XXXII.

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA
Compartimento marittimo di SIRACUSA

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Siracusa	all'Ufficio circondariale di Augusta
Tenenti colonnelli	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	2	—

TABELLA XXXIII.

DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO
Compartimento marittimo di PORTO EMPEDOCLE

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Porto Empedocle	all'Ufficio circondariale di Licata
Maggiori	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	2	—

TABELLA XXXIV.

DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO
Compartimento marittimo di TRAPANI

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Trapani	all'Ufficio circondariale di Marsala
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	2	—

TABELLA XXXV.

DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO

Compartimento marittimo di PALERMO

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Palermo
Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	2
Maggiori	2
Capitani	5
Ufficiali subalterni	3

TABELLA XXXVI

Compartimento marittimo di RODI (Egeo)

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Rodi	all'Ufficio Circondariale di Calino
Tenenti colonnelli o Maggiori	1	—
Capitani	1	1

TABELLA XXXVII.

Direzione generale della Marina Mercantile

GRADI	Personale assegnato alla Direzione generale della Marina Mercantile
Maggiori generali	1
Colonnelli	2
Tenenti colonnelli	2
Maggiori	7
Capitani	8

TABELLA XXXVIII.

Ispettorato delle Capitanerie di Porto

GRADI	Personale assegnato all'Ispettorato delle Capitanerie di Porto
Tenenti generali	1
Maggiori generali	1
Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	2
Maggiori	1
Capitani	4

TABELLA XXXIX.

Ministero della Marina

GRADI	Personale assegnato al Ministero della Marina
Tenenti colonnelli	1
Capitani	1

NOTA. - Gli Ufficiali superiori assegnati, quali titolari, alle Capitanerie di porto di Genova, Livorno, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume, Cagliari, Catania e Palermo, sono altresì rivestiti, a termini del R. decreto n. 3235 del 20 dicembre 1923, della carica di Direttore Marittimo.

La Direzione Marittima del Lazio che, in base al citato R. decreto, ha sede in Roma, sarà affidata ad uno dei Colonnelli o Tenenti colonnelli previsti dalla presente tabella per i servizi dell'Amministrazione Centrale della Marina Mercantile; coadiuverà il Direttore Marittimo del Lazio uno degli Ufficiali superiori destinati presso l'Amministrazione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934, n. **1945**.

Modificazione del vigente regolamento per il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 giugno 1927, n. 1330, che approva il regolamento circa il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Non si tiene conto del requisito di cui all'art. 1, lett. *G*, del regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1927, n. 1330, nei riguardi degli avventizi in servizio da non meno di cinque anni presso l'Amministrazione degli affari esteri, che concorrano alla nomina ad inservienti di ruolo nella stessa Amministrazione.

Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti in corso d'attuazione alla data del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. **1946**.

Approvazione della proroga al 1° giugno 1935 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° giugno 1935 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, tra l'Italia e la Fran-

cia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la proroga al 1° giugno 1935 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° dicembre 1934, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, *foglio* 12. — MANCINI.

N. 5756.

Paris, le 10 novembre 1934-XIII.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement italien s'engage à proroger jusqu'au 1er juin 1935 le Modus-vivendi d'établissement provisoire italo-français conclu par échange de lettre en date du 3 décembre 1927.

Le Gouvernement italien convient, aussi, de ce que, au cas où la Convention d'établissement italo-française signée à Rome le 3 juin 1930 serait mise en vigueur avant la date du 1er juin 1935, le Modus-vivendi susmentionné cessera d'être appliqué, pour être immédiatement remplacé par ladite Convention.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

L'Ambassadeur d'Italie
signé: PIGNATTI.

A Son Excellence
le Ministre des Affaires Etrangères
PARIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

Sous Direction
des Affaires Administratives
des Unions Internationales

Paris le 17 novembre 1934.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au 1er juin 1935 le Modus vivendi d'établissement provisoire franco-italien, conclu par échange de lettres en date du 3 decembre 1927.

Le Gouvernement français convient aussi de ce que, au cas où la Convention d'établissement italo-française signée à Rome le 3 juin 1930 serait mise en vigueur avant la date du 1er juin 1935, le Modus vivendi susmentionné cessera d'être appliqué pour être immédiatement remplacé par ladite Convention.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

ALEXIS LEGER.

Son Excellence
Monsieur le Comte Pignatti Morano di Custoza,
Ambassadeur d'Italie
à PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 1947.

Approvazione del duplice scambio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno l'« Avenant » italo-francese del 1° ottobre 1933 sui vini e sulle bevande alcooliche, mentre col secondo si procede fra i Governi dei due Paesi ad un'intesa riguardo all'applicazione dell'art. 6 dell'« Avenant » stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, convertito in legge con legge 29 gennaio 1934, n. 303;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al duplice scambio di note italo-francese del 9 novembre 1934, col primo dei quali viene prorogato l' « Avenant » commerciale del 1° ottobre 1933 e col secondo si procede ad un'intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dell'« Avenant » medesimo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari

esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l'« Avenant » commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad un'intesa riguardo all'applicazione dell'art. 6 dello stesso « Avenant ».

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge ha effetto dal 1° ottobre 1934.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 14. — MANCINI.

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

Direction des Affaires politique et commerciales

Relations commerciales

Paris le 9 novembre 1934

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur da faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français est d'accord pour renouveler, pendant un an, dans les mêmes conditions, l'Avenant du 1er octobre 1933 au Modus-vivendi du 4 mars 1932, concernant le régime des vins, eaux de vie et liqueurs entre la France et l'Italie.

Cette prorogation produira ses effets à partir du 1er octobre 1934 et jusqu'au 30 septembre 1935.

Je serais obligé à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer à ce sujet l'accord du Gouvernement Royal.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

f.to PIERRE LAVAL.

A Son Excellence
M. le Comte Pignatti Morano di Custoza
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie

PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

R. AMBASCIATA D'ITALIA

Paris, le 9 novembre 1934.

Monsieur le Ministre,

Par une note en date d'aujourd'hui vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français est d'accord pour renouveler, pendant un an, dans les mêmes conditions, l'Avenant du 1er Octobre 1933 au Modus-Vivendi du 4 mars 1932, concernant le régime des vins, eaux de vie et liqueurs entre la France et l'Italie.

« Cette prorogation produira ses effets à partir du 1er octobre 1934 et jusqu'au 30 septembre 1935.

« Je serait obligé à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer à ce sujet l'accord du Gouvernement Royal ».

En prenant acte de ce qui précède, j'ai l'honneur da faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

l'Ambassadeur d'Italie:
f.to PIGNATTI.

A Son Excellence
le Ministre des Affaires étrangères

PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

Direction des Affaire politique et commerciales

Relations commerciales

Paris le 9 novembre 1934

Monsieur l'Ambassadeur,

Ainsi que vous le savez, l'article 6 de l'Avenant sur les vins conclu le 1er octobre 1933 entre l'Italie et la France, et renouvelé pour un an par un échenge de lettres en date de ce jour, prévoit que la dénonciation de cet accord ne pourra être effectuée par l'Une des Haute Parties Contractantes qu'au cas où l'autre établirait, pour l'un des produits visés, un régime moins favorable que celui déterminé par cet Accord.

J'ai l'honneur de faire savoir à Vostre Excellence que le Gouvernement français estime cette disposition également applicable dans le cas où l'une des deux Parties se verrait dans la necessité de modifier le chiffre des contingents attribuées aux exportations vinicoles de l'autre Partie.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l'accord du Gouvernement italien sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

F.to: PIERRE LAVAL

A Son Excellence
Monsieur le Comte Pignatti Morano di Custoza
Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiarie d'Italie à

PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

R. AMBASCIATA D'ITALIA

Paris, le 9 novembre 1934.

Monsieur le Ministre,

Par une note en date d'aujord'hui vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Ainsi que vous le savez, l'article 6 de l'Avenant sur les vins conclu le 1er Octobre 1933 entre l'Italie et la France et renouvelé pour un an par un échange de lettres en date de ce jour prévoit que la dénonciation de cet accord ne pourra être effectuée par l'Une des Hautes Parties Contractantes qu'au cas où l'autre établirait, pour l'un des produits visés, un régime moins favorable que celui déterminé par cet Accord.

J'ai l'honneur de faire savoir à votre Excellence que le Gouvernement français estime cette disposition également applicable dans le cas où l'une des deux Parties se verrait dans la nécessité de modifier le chiffre des contingents attribués aux exportations vinicoles de l'Autre Partie.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l'accord du Gouvernement italien sur ce point ».

En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement Italien est d'accord avec le Gouvernement Français sur l'interprétation à donner à la disposition susvisée de l'Article 6 de l'Avenant sur les vins conclu le 1er octobre 1933 entre l'Italie et la France.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

l'Ambassadeur d'Italie:
PIGNATTI.

A Son Excellence
le Ministre des Affaires etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1934.
Divieto di importazione per talune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *A* « Merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
11	Porci.
ex 19 *a, b*	Carni non preparate, fresche, anche refrigerate, o congelate: di maiale.
89	Datteri.
246	Bozzoli.
248 *a, b*	Cascami di seta.
465 *bis*	Cuscinetti a sfere od a rulli radiali ed assiali, finiti e montati con sfere e reggisfere, e anelli per cuscinetti a sfere od a rulli, temperati e rettificati.
465 *ter*	Sfere sciolte, completamente rifinite, per cuscinetti.
468 *a, b*	Lime e raspe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(10401)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 70 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Udovicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovicich Francesco, figlio di Giovanni e di Giaccotich Maria, nato ad Antignana, il 26 luglio 1888 e abitante a Pola, via delle Vigne, 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Udovici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Suran Maria di Martino e fu Persich Lucia, nata a Vermo (Pisino), il 6 febbraio 1898, ed ai figli nati a Pola: Iginio, il 7 marzo 1921, Luciano, il 10 luglio 1923 e Marcello, il 21 dicembre 1924, nonchè ai figli della prima defunta moglie, Diviach Maria, nati ad Antignana: Maria, l'11 dicembre 1909, Ruggero, il 13 novembre 1911, Mario, il 3 marzo 1913, Cecilia, il 18 novembre 1918, e Francesco, il 14 aprile 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8214)

N. 76 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Udovicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovicich Giovanni, figlio del fu Matteo e di Hechich Fosca, nato a S. Pietro in Selve (Antignana) il 14 agosto 1881 e abitante a Pola, via degli Operai, 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Udovici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Faraguna Giuseppina di Francesco e di Petercich Antonia, nata a S. Domenica di Visinada il 18 novembre 1886, ed alle figlie, nate a Pola: Anna-Antonia, il 29 aprile 1911, ed Ida-Francesca, il 30 marzo 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8221)

N. 61 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Udovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Iskra Maria, nato a Pola il 15 giugno 1886 e abitante a Pola, vicolo Claudio 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Odoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Manzoni Maria fu Severo e fu Faraguna Maria, nata in Albona il 12 agosto 1883.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8228)

N. 187 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nikolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Rev. Nikolich don Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Maria Rotondo nato a Castelvitturi (Jugoslavia) il 23 marzo 1856 e abitante a Pola (Lavarigo) economo parrocchiale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8200)

N. 1535 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maricevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Maricevich Pietro, figlio del fu Giovanni e di Caterina Dracovich, nato a Peroi (Pola) il 12 febbraio 1874 e abitante a Peroi (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maricchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tonsich Carolina fu Antonio e fu Angela Liubotina, nata a Peroi il 4 gennaio 1875 ed ai figli: Anastasia, nata a Peroi il 23 agosto 1895; Giovanni, nato a Cuba Alacio il 4 febbraio 1898; Maria, nata a Zagrovich il 15 luglio 1899 e Nicolò, nato a Ceranje il 10 maggio 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8201)

N. 53 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ucotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ucotich Giovanni, figlio del fu Matteo e della Brescich Antonia, nato a Caschierga (Pisino), il 19 gennaio 1902 e abitante a Pola, via Stancovich n. 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ugotti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bellettich Maria di Antonio e di Ielencovich Antonia, nata a Montona, il 25 agosto 1903, ed ai figli: Giovanni, nato a Montona, il 24 luglio 1925 e Giordano, il 7 marzo 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8213)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, con nota in data 2 dicembre 1934-XIII, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, che porta modifiche agli articoli 41 e 43 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

(10388)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 3 dicembre 1934-XIII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Pirazzoli Giuseppe, residente nel comune di Ravenna, distretto notarile di Ravenna, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 14 dicembre 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 4 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(10389)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 3 dicembre 1934-XIII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Ortoleva Giuseppe, residente nel comune di Mistretta, distretto notarile di Patti, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 5 dicembre 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 4 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(10390)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti di insegnante nei Regi corsi annuali e biennali e di istruttore pratico nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, che approva il regolamento per i concorsi a posti di direttore, di insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2969, sugli esami di Stato per le professioni;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Veduto il decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 221, concernente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il decreto Ministeriale 8 maggio 1933 e 12 febbraio 1934, con i quali si approvano i programmi di esami per i concorsi a posti di direttore, d'insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;
Veduta la nota n. 1554/11/1.3.1 del 24 settembre 1934-XIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti i seguenti concorsi per posti di insegnante nei Regi corsi e di istruttore pratico nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

Posti di ruolo nelle Regie Scuole o Corsi secondari di avviamento professionale a cui danno accesso i concorsi	Insegnamenti per il quale si consegue il diploma di abilitazione da parte dei concorrenti classificati idonei
I. 15 posti di istruttore pratico nelle Scuole a tipo agrario (1).	Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi a tipo agrario.
II. 12 posti di istruttore pratico nelle Scuole a tipo industriale.	Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi a tipo industriale.
III. 229 posti di insegnante di materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei Regi Corsi.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura ed industrie agrarie, di zoologia, di contabilità agraria, nozioni di igiene, matematica, disegno ed esercitazioni pratiche.
IV. 21 posti di insegnante di materie tecniche del tipo industriale artigiano (legno e ferro), di disegno, igiene ed esercitazioni pratiche nei Regi Corsi.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate. di tecnologia, nozioni di igiene, disegno ed esercitazioni pratiche.

(1) Cinque dei posti di questo concorso sono riservati a quei candidati che si trovino attualmente in servizio nelle R. Scuole di avviamento professionale e che abbiano tenuto lodevolmente per un quinquennio l'incarico delle esercitazioni pratiche in Scuole professionali regie e regificate, in applicazione dell'art. 74 del Regolamento 27 gennaio 1933, n. 153

§ 2. — I concorsi di cui al precedente paragrafo hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori verranno assunti nei posti e nelle cattedre d'insegnamento per ognuno dei concorsi;

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento dei corrispondenti gruppi di discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa al presente bando.

La tabella annessa al presente bando indica nella terza e nella quarta colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 4ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (5ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (6ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Ispettorato generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale, ufficio concorsi.

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati, i quali parteciperanno ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

§ 3. — Le persone provviste dei titoli di cui alla 4ª colonna della tabella annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale.

§ 4. — I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella 4ª colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909). Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi § 9, lett. *o*) i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312; i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, n. 1182) ed i candidati appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie (legge 2 luglio 1929, n. 1183).

§ 5. — La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta, com'è indicato nel seguente § 9, lettera *o*).

§ 6. — Dai concorsi indetti col presente bando sono escluse le donne: esse sono ammesse al solo fine dell'abilitazione, soltanto per i concorsi di cui ai numeri III e IV.

§ 7. — Il limite di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando; si prescinde da tale limite massimo di età per i candidati che si trovano nelle condizioni volute dall'art. 74 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, aspiranti ai cinque posti loro riservati del concorso n. 1.

Tutti gli altri requisiti, invece, debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

È di anni 45 per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

L'imbarco su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, deve considerarsi equivalente all'appartenenza alle Forze armate, ai fini dei limiti di età, per l'ammissione al concorso.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai concorsi ed impieghi statali è aumentato di quattro anni per coloro, che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti di istruzione media in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di un scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola media pareggiata convertita in regia, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo;

e) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in Regi istituti di istruzione media o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età, rispetto ai limiti massimi predetti;

f) coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

In applicazione della norma transitoria contenuta nel terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sono ammessi al concorso n. 1 del § 1, senza riguardo ad alcun limite di età, anche:

g) coloro che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

§ 9. — La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 14, deve indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome e paternità del candidato, il numero indicativo, a sensi del presente bando di concorso, a cui egli chiede di partecipare, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hano l'obbligo di comunicare al Ministero (Ispettorato generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale - Ufficio concorsi) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'indirizzo indicato nella domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 11) i seguenti documenti (1):

a) atto od estratto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile, che lo rilascia, dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile debitamente autenticata. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

La condotta civile, militare e politica dell'istante è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone, e per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata, anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dev'essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese, il giorno dell'iscrizione, salvo quanto è prescritto per comprovare la iscrizione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, nel § 13, ultimo capoverso (2);

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o condotto, o da un ufficiale sanitario. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare e dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) originale o copia autentica del titolo di studio (non è sufficiente la presentazione — invece del titolo di studio — dei titoli di abilitazione professionale comunque conseguiti) in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella (colonne 3ª e 4ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

i) certificato attestante i punti o le qualifiche riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo se non risultino da questo. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) certificato attestante che il candidato abbia tenuto lodevolmente per un quinquennio l'incarico delle esercitazioni pratiche in scuole professionali regie o regificate per i candidati ai 5 posti del concorso n. 1, giusta l'art. 74 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153;

m) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

n) elenco, in carta libera in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

o) ricevuta del pagamento della tassa (Mod. 72-*A*) rilasciata da un procuratore del registro, di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione professionale, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente paragr. 4.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dai documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: per i candidati appartenenti a famiglie numerose documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia. Per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio 1929, n. 1182, certificato rilasciato dal R. Console generale italiano. Per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio 1929, n. 1183, certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto presso il quale furono conseguiti la laurea o il diploma, contenente la dichiarazione che l'interessato fu ammesso a beneficiare della esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche durante il corso di studi.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo di una Amministrazione governativa, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amminisrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera *o*) sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi, indetti col presente bando, devono presentare domanda separata, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *o*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa, di cui al comma precedente, o l'istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, come è indicato nella lettera *o*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso queste che presso altre Amministrazioni o, quando si tratti di insegnanti di ruolo, a documenti allegati al fascicolo personale.

§ 10. — I documenti indicati nel paragrafo 9 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai can-

(1) Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo possono essere esonerati dalla presentazione dei certificati di cittadinanza, penale e di buona condotta qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono, dalla quale risulti che sono ufficiali della Milizia in servizio permanente effettivo.

(2) Per gli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero, e detto requisito deve essere comprovato da certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero del Segretario Generale dei Fasci italiani all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

didati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 11. — Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *o*) del paragrafo 9.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 12. — Ai documenti elencati nel § 9 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli, che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da istituti di istruzione primaria o media (classica, scientifica, tecnica o magistrale): dal presidente del Consiglio di amministrazione o di chi ne fa le veci, se rilasciato da scuole o istituti agrari, industriali o commerciali: dal rettore o dal direttore, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore.

I certificati di servizio così rilasciati non abbisognano di legalizzazione.

§ 13. — I mutilati ed invalidi di guerra, che intendano giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendano giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra, che intendono valersi dei benefici di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti, che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applicano le disposizioni emanate con il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia d'incremento demografico dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, nonchè gli orfani dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi e le sorelle nubili per la medesima causa, che intendano invocare l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè, infine, gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, che chiedano l'applicazione in loro favore delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1006, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, dovranno comprovare rispettivamente le loro benemerenze per la causa nazionale e la data della prima iscrizione ai Fasci di combattimento unicamente con certificato rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui risiedono.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento con data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato rilasciato dal segretario federale dovrà essere vistato dal S. E. il Segretario del Partito o da chi ne fa le veci.

§ 14. — Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5, corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Ispettorato generale istruzione secondaria di avviamento professionale - Ufficio concorsi) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno per coloro che risiedono in Italia e non oltre i settantacinque giorni per i residenti all'estero.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentito per l'ammissione al concorso la presentazione, entro il termine predetto di settantacinque giorni, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi la prima prova di esame.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 15. — Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 16. — I concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio di insegnante è computabile fra i titoli se prestato in istituti Regi o pareggiati, tanto come professore di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè la suppienza o l'incarico abbiano avuto la durata di almeno sette mesi consecutivi.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o d'istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati, nei riguardi dei concorsi, come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 17. — Le prove di esame sono:

1° una prova scritta della durata di non più di 8 ore per tutti i concorsi e gli esami di abilitazione di cui al presente bando;

2° di una prova grafica della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri III e IV del § 1;

3° una prova pratica o pratica e grafica, rispettivamente per il concorso e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I e II del § 1;

4° una prova orale per tutti i concorsi ed esami di abilitazione di cui al presente bando.

§ 18. — Le prove di esame si svolgeranno con le norme e sui programmi emanati con decreti Ministeriali 8 maggio 1933 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 dell'11 maggio 1933-XI, e 12 febbraio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1934-XII.

§ 19. — Le prove scritte, grafiche, pratiche e orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali, che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte, grafiche e pratiche.

Tutte le prove scritte, grafiche, pratiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a sostenerle a turno, mediante avviso personale all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda. L'elenco degli ammessi è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* parte 2ª.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del *Bollettino Ufficiale*, parte II.

§ 20. — I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna prova di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, la tessera dell'Unione nazionale ufficiali in congedo se sono ex-ufficiali, oppure in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Non è ammessa la equipollenza di alcun altro documento di identità.

§ 21. — Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo tenuto conto dei criteri di preferenza, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, e alla legge 6 giugno 1929, n. 1024. nel caso di parità di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove d'esame con sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi.

Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto dal primo comma la votazione complessiva di almeno sette decimi, abbiano durante la guerra 1915-18 prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi, o vedove di caduti per la causa nazionale.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti, che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) dell'annessa tabella e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti, che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

§ 22. — Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1321, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di ogni invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alle graduatorie dei vincitori, che siano state compilate a norma del terzo comma del paragrafo precedente, seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti, che, avendo riportato, nel modo prescritto la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Inoltre, secondo quanto è disposto col R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva: qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la Commissione farà luogo a una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui sopra potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre 1935-XIII qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090. si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le sopra dette disposizioni riguardanti i mutilati, invalidi e vedove di guerra sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi per la causa nazionale e alle vedove dei caduti per la medesima causa.

§ 23. — I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1935-1936, salva l'osservanza del disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1771.

Le nomine per i posti messi a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo dei posti compresi nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, i vincitori o assimilati, che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5, diretta al Ministero dell'educazione nazionale (ispettorato generale della istruzione secondaria di avviamento professione, Ufficio Concorsi) indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati, risultanti dall'elenco, che sarà a cura del Ministero pubblicato sul medesimo Bollettino.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati, che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'Ordinario Diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero, oltre che della disposizione di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto soprattutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione, come è indicato nel paragrafo seguente.

§ 24. — I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento, secondo le indicazioni contenute nella ultima e penultima colonna della tabella allegata. I richiedenti debbono chiaramente indicare: il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso nel quale hanno conseguito l'abilitazione ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi conseguiti presso Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le opere universitarie, versate all'Università o Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 25. — Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 27 gennaio 1933-XI, n. 153.

I provveditori agli studi ed i capi istituto delle scuole secondarie e medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

Tabella di classifica dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso - Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso - Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. — Esercitazioni pratiche del tipo agrario.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Esercitazioni pratiche del tipo agrario.		a) Diploma di perito agrario. b) Altri titoli di studio e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dalla competente sezione del Consiglio superiore dell'Educazione Nazionale.	Diploma di istruttore pratico agrario.	Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale.
II. — Esercitazioni pratiche del tipo industriale.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Esercitazioni pratiche del tipo industriale.		a) Diploma di perito industriale. b) Altri titoli di studio e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dalla competente sezione del Consiglio superiore dell'Educazione Nazionale.	Diploma di istruttore pratico industriale argiano.	Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale.
III. — Materie di tecnica agraria.	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.	Diploma di tecnica agraria.	a) Laurea in scienze agrarie. b) Diploma di perito agrario.	Diploma di tecnica agraria.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura, e di industrie agrarie, di zootecnica, di contabilità agraria, nozioni di igiene, matematica, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale.
IV. — Materie di tecnica industriale artigiana.	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo industriale artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche.	a) Diploma di tecnica industriale artigiana. b) Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle Regie Scuole e nei Rei Istituti industriali.	a) Laurea di ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lettera a) della precedente colonna. b Diploma di perito industriale.	Diploma di tecnica industriale artigiana.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di tecnologia, nozioni di igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie o pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria a) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

ALLEGATO (V. § 13).

***Circolare n.** 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, **n.** 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.*

Com'è noto, il capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero, di concerto con quello del tesoro, ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti, alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati, dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1º novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari d truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in istato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in istato di guerra.

È quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè, a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali, dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1º che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2º che essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il secondo comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal primo comma del citato articolo 43, perchè possa farsi luogo alla applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quella degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra, ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare, concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare, all'art. 74 (comma secondo), definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione I, truppa: per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta, che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43, ultimo comma, art. 44, comma 1º, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che dànno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio

e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato da Ministero o del *Bollettino militare ufficiale*, che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel Bollettino dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore, coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo, che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qualvolta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio, che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati: e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel *Bollettino ufficiale*: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli assimilati, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio Esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(10384)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento del numero dei posti di volontario (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso col decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 110 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Vista l'autorizzazione in data 4 dicembre 1934-XIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I posti di volontario (gruppo *B*) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, messi a concorso con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII sono aumentati da 110 a 170, ferma restante la decorrenza dei termini precedentemente stabiliti per la presentazione delle domande.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10397)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.